

Codice A1813C

D.D. 3 settembre 2025, n. 1713

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 64/2025. "Intervento di ripristino spondale con ricostruzione scogliere, movimentazione materiale d'alveo e taglio vegetazione lungo il Rio Neivour, a monte di della SP182 - Via Montelera nel Comune di Varisella (TO)". Richiedente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.



ATTO DD 1713/A1813C/2025

DEL 03/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 64/2025. “Intervento di ripristino spondale con ricostruzione scogliere, movimentazione materiale d'alveo e taglio vegetazione lungo il Rio Neivour, a monte di della SP182 - Via Montelera nel Comune di Varisella (TO)”.
Richiedente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

In data 16.05.2025 con nota prot. n. 2513 (protocollo regionale n. 22624 pari data) l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un “Intervento di ripristino spondale con ricostruzione scogliere, movimentazione materiale d'alveo e taglio vegetazione lungo il Rio Neivour nel Comune di Varisella”.

Il progetto è finalizzato alla riprofilatura e regimazione delle sezioni di deflusso del rio Neivour nel tratto suddetto, al fine di riportare la pendenza del fondo ad un valore tale da ridurre la velocità della corrente e consentire un deflusso più regolare mitigando l'effetto delle erosioni del fondo alveo e delle sponde dovute al carattere impulsivo ed al consistente trasporto solido durante gli eventi pluviometrici.

Il presente procedimento è relativo ad un tratto di circa 80 m di sviluppo, rispetto ai 300 m complessivi del rio tra i due ponti, a valle ed in continuità con una analoga sistemazione dello sviluppo di 65 m a carico del Comune di Varisella, già oggetto di procedimento di autorizzazione idraulica da parte di questo Settore.

In dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:

- decespugliamento e pulizia dalla vegetazione invadente e dalle piante ad alto fusto delle fasce spondali del rio;
- riprofilatura delle sezioni di deflusso mediante scavo di sbancamento per la ridefinizione della

pendenza del fondo alveo;

- regimazione ed adeguamento delle sezioni di deflusso attraverso la realizzazione di cunettone in muratura in pietrame costituito da base, elementi spondali e salti di fondo in pietrame parzialmente reperito in sito, con giunti intasati con calcestruzzo cementizio per uso non strutturale secondo mosaicatura irregolare e ad incastro; dimensioni: larghezza alla base 2,80 m, in sommità 3,15 m, spessore 0,60 m;
- risagomatura comprendente realizzazione di n. 15 salti di fondo al fine di ottenere una pendenza del fondo pari al 6.25%, i salti di fondo saranno posti a distanze variabili e avranno altezze comprese fra 0,50 m e 1,20 m; il volume complessivo di materiale movimentato è pari a 900 mc.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Rossana Appendino dello studio Arps, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica,

- E.1 - Relazione tecnica generale;
- E.2 - Relazione idrologica-idraulica;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Planimetria catastale;
- Tav. 3 – Planimetria di rilievo e progetto;
- Tav. 4 – Profilo longitudinale;
- Tav. 5 – Sezioni topografiche trasversali;
- Tav. 6 – Particolari costruttivi.

Il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato trasmesso dall'Unione Montana al Comune di Varisella con prot. 2517 del 16/05/2025 ed è stato approvato in linea tecnica da quest'ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22/05/2025. Nella medesima deliberazione si demandava all'Unione Montana il prosieguo della fase autorizzativa e la realizzazione dell'intervento sulla base dell'accordo di programma tra l'ATO3 e le Unioni Montane approvato con Deliberazione n° 665 del 05/10/2017.

L'Unione Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha inoltre prodotto documento attestante dichiarazione di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 13/2023.

In data 4/07/2025 i funzionari del Settore scrivente hanno eseguito il sopralluogo, nel corso del quale sono state richieste al professionista incaricato integrazioni progettuali relativamente al profilo ed alle sezioni trasversali, indicando che la sistemazione non doveva comportare il sovrizzo della sponda esistente e non dovevano essere condotti fronti di scavo o riporto con pendenze eccessive.

In data 04/08/2025 con prot. 4347 (ns. prot 34923/2025 del 04/08/2025) l'Unione Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha trasmesso la documentazione integrativa costituita da

- Tav. 4 Profilo longitudinale (*a sostituzione di quella presentata*);
- Tav. 5 Sezioni trasversali (*a sostituzione di quella presentata*).

Dato atto che il professionista incaricato ha fornito apposita dichiarazione relativamente all'esclusione del corso d'acqua dall'applicazione dei disposti di cui al punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 in quanto il periodo di asciutta è superiore ai 120 giorni/anno. (ns. prot 34923/2025 del 04/08/2025).

A seguito del sopralluogo, dell'esame degli atti progettuali e delle successive integrazioni l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime

idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sistemazione in progetto dovrà attestarsi ed essere adeguatamente raccordata a monte con l'intervento analogo previsto da parte del Comune di Varisella;
3. la sistemazione in progetto nella terminazione di valle dovrà essere risolta per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata nell'esistente sponda; dovrà inoltre essere realizzato un taglione a chiusura dell'intervento, approfondito ad almeno 1,5 - 2 m al di sotto del profilo di fondo alveo per evitare fenomeni erosivi;
4. il piano di appoggio della fondazione della scogliera dovrà essere posto alle quote di progetto ed in ogni caso ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente

e con il profilo della scogliera esistente, richiamata al punto 2), senza soluzione di continuità;

6. i massi costituenti la scogliera oggetto di ripristino dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; i massi provenienti da cava dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; in ogni caso tutti i massi (sia quelli di recupero che quelli di nuova fornitura) dovranno avere volume almeno pari a 0,4 mc e peso non inferiore a 10kN e dovranno essere intasati in calcestruzzo secondo le previsioni di progetto;
7. il coronamento della difesa in progetto non dovrà avere quota superiore a quella del piano campagna retrostante;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
9. il materiale derivante dalla demolizione di eventuali manufatti in calcestruzzo dovrà essere allontanato prontamente dall'alveo e gestito secondo la vigente normativa in materia;
10. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (pista di accesso in alveo, tura);
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore

in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori:

Arch. Maria Grazia Mennea

Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo